

D.L. 20 maggio 1993, n. 149 (art. 2).

Interventi urgenti in favore dell'economia

2. Interventi per le medie e piccole imprese.

1. All'articolo 2, primo comma, lettera a), della [legge 28 novembre 1980, n. 782](#), al primo periodo, dopo le parole: «iniziative da realizzare da piccole e medie imprese», sono inserite le parole: «, ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi» ed al periodo: «I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.» sono aggiunte le parole: «, salvo quanto stabilito al secondo comma».

2. ... [\(5\)](#).

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'[articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949](#), come sostituito dall'[articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685](#), è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 [\(6\)](#).

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. ... [\(7\)](#).

6. Il Fondo di cui all'[articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46](#), è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli [articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652](#), e dall'[articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675](#), per l'anno 1993 è sospesa la riserva prevista dall'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 febbraio](#)

1987, n. 22, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni [\(8\)](#).

6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento [\(9\)](#).

7. ... [\(10\)](#).

8. ... [\(11\)](#).

8-bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo decreto-legge [\(12\)](#).

8-ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari [\(13\)](#).

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.

10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale [\(14\)](#).

11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei

principi di cui alla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) , assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni [\(15\)](#).

11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte [\(16\)](#).

12. [Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari] [\(17\)](#).

13. ... [\(18\)](#).

14. ... [\(19\)](#).

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

16. L'articolo [9](#) della [legge 9 gennaio 1991, n. 19](#) , è abrogato.

17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo [2](#) della [legge 30 aprile 1976, n. 198](#) , devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

17-bis. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al [decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 gennaio 1991, n. 31](#). All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla [legge 15 ottobre 1981, n. 590](#) , e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese [\(20\)](#).

[\(5\)](#) Il comma che si omette, modificato dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#), aggiunge un comma all'art. [2](#), [L. 28 novembre 1980, n. 782](#).

- (6) Comma così modificato dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).
- (7) Il comma che si omette, modificato dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#), sostituisce il comma 2 dell'[art. 29, L. 7 agosto 1982, n. 526](#).
- (8) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).
- (9) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).
- (10) Modifica l'[art. 44, primo comma, lettera i\)](#), [L. 25 luglio 1952, n. 949](#).
- (11) Aggiunge il comma 6-bis all'[art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 317](#).
- (12) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).
- (13) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).
- (14) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).
- (15) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).
- (16) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).
- (17) Comma abrogato dall'[art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244](#).
- (18) Sostituisce l'[art. 7, L. 9 gennaio 1991, n. 19](#).
- (19) Il comma che si omette, sostituito dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#), sostituisce, a sua volta, l'[art. 8, L. 9 gennaio 1991, n. 19](#).
- (20) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).